



COMUNE DI VILLA D'ADDA
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI
INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI IN
MATERIA DI SERVIZI SOCIALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22/12/2017
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 26/11/2021

Sommario

<u>PREMESSA NORMATIVA</u>	<u>3</u>
<u>PRINCIPI GENERALI</u>	<u>5</u>
1. Principi, oggetto e finalità.....	5
<u>TITOLO I -SERVIZI EROGATI.....</u>	<u>5</u>
CAPO I - Interventi di servizio sociale
2. Segretariato sociale professionale.....	5
3. Servizio Tutela minori	7
CAPO II - Interventi per la domiciliarità
4. Servizio di assistenza domiciliare.....	8
5. Servizio Pasti a domicilio	11
6. Servizio di Telesoccorso	13
7. Servizio di trasporto sociale.....	14
CAPO III - Interventi socio-educativi.....
8. Assistenza educativa scolastica (AES)	16
9. Assistenza domiciliareeducativa disabili (A.D.H.).....	18
10. Assistenza educativa minori disabili presso centri diurni estivi.....	19
11. Servizio di assistenza domiciliare minori (A.D.M.)	21
12. Servizio di incontri protetti	22
CAPO IV - Interventi territoriali.....
13. Servizio di formazione all'autonomia per persone disabili (S.F.A.) e servizi territoriali disabili (S.T.D.)	24
14. Servizi diurni socio-sanitari (CDD e CDI)	26
15. Progetti riabilitativi risocializzanti.....	27
16. Servizio di integrazione e inserimento al lavoro.....	29
CAPO V - Interventi economici ad integrazione del reddito.....
17. Contributi per affido familiare	30
CAPO VI - Interventi economici ad integrazione delle rette di servizi
18. Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane e disabili.	31
CAPO VII – Titoli sociali.....
19. Titoli sociali	33
20. Assistenza abitativa e housing sociale	34
CAPO VIII – Disposizioni integrative.....	35
21. Ritardato o mancato pagamento quote.....	35
21. Persone temporaneamente dimoranti.....	35
23. Lista d'attesa.....	36

CAPO IX – Disposizioni finali.....	36
24. Riservatezza e trattamento dei dati.....	36
25. Abrogazioni	36
26. Regolamentazione di servizi	36
27. Pubblicità del regolamento.....	37
28. Entrata in vigore.....	37

Premessa Normativa

Il presente Regolamento è uniformato alla normativa vigente e, senza pretesa di esaustività, alla seguente siccome rilevante *ratione materiae*:

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con l. 27 maggio 1991, n. 176;
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con l. 3 marzo 2009, n. 18;
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea - Costituzione della Repubblica Italiana;
- l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, rubricata Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione e la l. 5 giugno 2003, n. 131, rubricata Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- l. 7 agosto 1990, n. 241, rubricata Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l. 5 febbraio 1992, n. 104, rubricata Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- l. 8 novembre 2000, n. 328, rubricata Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, rubricato Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59;
- d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, rubricato Codice in materia di protezione dei dati personali;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rubricato Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa;
- D.P.R. 3 maggio 2001, rubricato Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003;
- d.l. 31 maggio 2010, n. 78, rubricato Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, rubricato Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214;
- D.P.C.M. 14 febbraio 2001, rubricato Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie;
- D.P.C.M. 29 novembre 2001, rubricato Definizione dei livelli essenziali di assistenza;
- d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, rubricato Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente;
- d.m. dell'Interno 31 dicembre 1983, rubricato Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale;
- d.m. del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013, rubricato Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE;
- d.m. del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014, rubricato Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle 6 relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- d.m. 16 dicembre 2014, n. 206, rubricato Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- l.r. 20 marzo 1980, n. 31, rubricata Diritto allo studio – Norme di attuazione;
- l.r. 6 dicembre 1999, n. 23, rubricata Politiche regionali per la famiglia;
- l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, rubricata Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

- l.r. 14 dicembre 2004, n. 34, rubricata Politiche regionali per i minori;
- l.r. 12 marzo 2008, n. 3, rubricata Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario;
- D.C.R. 17 novembre 2010, n. 88 di approvazione del “Piano Socio Sanitario Regionale 2010/2014” (PSSR);
- D.G.R. 15 dicembre 2010, n. 983 di adozione del Piano d’Azione Regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità 2010/2020;
- D.C.R. 9 luglio 2013, n. 78, rubricata Programma regionale di sviluppo della X Legislatura - (PRS);
- D.G.R. 14 maggio 2013, n. 116, rubricata Determinazioni in ordine all’istituzione del fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto d’indirizzo” e conseguenti provvedimenti attuativi;
- D.G.R. 18 luglio 2012, n. 3779, rubricata Determinazione in ordine alla sperimentazione del Fattore Famiglia in attuazione della legge regionale n. 2 del 29 febbraio 2012 modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) e 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia);
- D.G.R. 25 ottobre 2012, n. 4223, rubricata Attuazione della DGR 18.07.2012, n. 3779 “Determinazione in ordine alla sperimentazione del fattore famiglia in attuazione della legge regionale n. 2 del 29 febbraio 2012”: riparto delle risorse per la gestione della sperimentazione in ambito sociale e criteri per l’assegnazione delle risorse da destinare alla sperimentazione ambito sociosanitario”;
- D.G.R. 19 dicembre 2014, n. 2941, rubricata Approvazione del documento “Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità - linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017;
- D.G.R. 6 marzo 2015, n. X / 3230, rubricata Prime determinazioni per l’uniforme applicazione del DPCM 159/2013;
- l’Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona;
- lo statuto comunale;
- i Regolamenti Comunali;

Articolo 1

Principi, oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'erogazione degli interventi e delle prestazioni comunali in ambito sociale e sociosanitario e i relativi criteri di accesso da parte dell'utenza.

Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:

- a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
- b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
- c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.

Sono riconosciute e promosse la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.

Il Comune programma, progetta e realizza la rete degli interventi e dei servizi sociali in maniera autonoma, in forma associata e/o in forma sovracomunale per il tramite dell'Ufficio di Piano.

Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:

- a) prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- b) garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- c) sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- d) promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- e) assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- f) evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

CAPO I - Interventi di servizio sociale

Articolo 2

Segretariato sociale professionale e accesso alla rete dei servizi

Il servizio sociale comunale, mediante la figura professionale degli assistenti sociali, garantisce lo sportello di segretariato sociale professionale, con accesso libero in giorni e orari ben definiti.

Il servizio viene garantito ai cittadini dal Comune tramite proprio personale o tramite il conferimento della gestione del servizio all'esterno a soggetti terzi.

L'attività del segretariato sociale è finalizzata a:

- a) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
- b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;
- d) segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici del Comune e dell'Azienda Sanitaria Territoriale (altri servizi sociali territoriali: consultori, S.E.R.T., C.P.S., ecc.), affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.

Quando il bisogno dell'utente viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d'aiuto, con il momento di colloquio in segretariato sociale si conclude la relazione tra utente e servizio sociale comunale.

Quando in sede di colloquio in segretariato sociale si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto da parte del servizio sociale comunale, viene definita la *presa in carico sociale* con l'individuazione dell'assistente sociale di riferimento.

Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal servizio sociale. L'individuazione dell'assistente sociale responsabile del caso avviene nel rispetto dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio. Compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze di servizio, verrà garantita la continuità dell'assistente sociale che ha in carico la situazione nonché la sua unicità quale riferimento di servizio sociale per le situazioni familiari con multi-problematicità. La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale da parte del servizio sociale, di cui tenuta e aggiornamento sono in capo all'assistente sociale responsabile del caso.

La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale responsabile del caso. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- b) incapacità di provvedere a se stessi;
- c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
- d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.

I criteri che orientano la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, e riguardano:

- a) la disponibilità personale di risorse di rete;
- b) le condizioni di salute;
- c) la situazione abitativa;
- d) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- e) la capacità di assumere decisioni;
- f) la capacità economica del diretto interessato;
- g) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia.

A seguito della valutazione dello stato di bisogno, il servizio sociale, in accordo e in collaborazione con l'utenza e/o il rappresentante legale, in un'ottica di promozione ed emancipazione, definisce il *progetto personalizzato di intervento*.

Nel caso in cui l'intervento si configurasse di natura integrata, il servizio sociale, ai fini della definizione del suindicato progetto, procede raccordandosi con le amministrazioni competenti,

anche ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 rubricata “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*”

Il progetto, che, per quanto possibile, deve essere sottoscritto dall’utente, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall’insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione. L’immotivato rifiuto alla sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte dell’utente, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l’interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell’erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate. La presa in carico della persona e/o della famiglia termina per:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
- b) interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento;
- c) trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione, per la sola competenza economica, di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali).

Articolo 3 **Servizio Tutela minori**

Descrizione del Servizio

Il servizio sovracomunale di Tutela Minori assume la responsabilità tecnico-professionale della tutela dei minori mediante la conoscenza e la presa in carico integrata delle famiglie sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, accompagnandole nel percorso di crescita - recupero - valorizzazione delle loro capacità e risorse.

Il Servizio opera secondo il mandato conferitogli dall’Autorità Giudiziaria su tutto il territorio del Distretto dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino mediante équipe multidisciplinari composte dall’assistente sociale comunale e dallo psicologo dell’Azienda Sanitaria Territorialmente competente (ex Asl) ovvero in caso di esternalizzazione del servizio da assistenti sociali dell’Azienda Speciale Consortile e da psicologi dell’Azienda Sanitaria Territorialmente competente (ex Asl), in stretta collaborazione con i servizi scolastici, educativi e con le altre realtà locali, al fine di favorire la corresponsabilità e l’attivazione del territorio nel rispondere ai bisogni della cittadinanza.

Finalità

Il Servizio ha come finalità la tutela dei minori: in situazioni familiari inadeguate o pregiudizievoli per la loro crescita, oggetto di abuso, maltrattamento fisico e psichico, trascuratezza e abbandono, favorendo il rispetto dei loro diritti e il recupero delle risorse educative e familiari.

Con riguardo ai procedimenti penali minorili, il Servizio offre accompagnamento, sostegno e monitoraggio al minore per tutta la durata del procedimento.

Destinatari

I destinatari del Servizio Tutela Minori sono tutti i minori di età compresa tra 0 e 18 anni (o al massimo sino ai 21 anni in caso di prosieguo amministrativo), residenti nel Comune di Filago e interessati da provvedimenti civili, penali o amministrativi dell’Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni e/o Tribunale Ordinario).

Modalità di accesso al servizio

L’accesso di minori e famiglie al Servizio Tutela Minori è strettamente connesso e conseguente alla presenza di esplicito incarico da parte dell’Autorità Giudiziaria, finalizzato all’approfondimento

della conoscenza e della valutazione individuale e familiare, nonché alla definizione ed attivazione di interventi mirati e necessari a garantire la tutela dei minori.

Tipologia delle prestazioni

Nei riguardi dei minori e delle famiglie interessate da procedimenti giuridici il Servizio Tutela Minori predispose un piano di intervento a tutela del minore e di supporto in ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria circa l'attivazione di specifici interventi quali il collocamento in Comunità - Alloggio Educative, l'Assistenza Domiciliare Minori, l'affido etero - familiare, il Servizio Incontri Protetti, l'inserimento in centri diurni minori, ecc.

Il Servizio Tutela Minori collabora con il Servizio sociale comunale offrendo la possibilità di un confronto per l'analisi delle situazioni di pregiudizio, la definizione della progettualità e la valutazione di una eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Durata del servizio

I tempi di attività e intervento del Servizio Tutela Minori sono variabili e strettamente connessi a quelli del procedimento civile, penale o amministrativo pendente presso l'Autorità Giudiziaria.

Compartecipazione al costo del servizio

Il costo del servizio è coperto da fondi comunali e in caso di esternalizzazione all'Azienda Speciale Consortile da fondi comunali e/o da fondi sovracomunali. Non è prevista attualmente alcuna compartecipazione al costo del servizio a carico dell'utenza.

CAPO II - Interventi per la domiciliarità

Articolo 4 Servizio di Assistenza Domiciliare

Descrizione del servizio

Il Servizio Assistenza Domiciliare (di seguito denominato "S.A.D.") è costituito da un complesso di interventi e prestazioni professionali a carattere socio-assistenziale, anche temporanei, adeguati ai bisogni della persona anziana, disabile o dei nuclei familiari a rischio di emarginazione sociale erogati prevalentemente, ma non unicamente, presso l'abitazione e nell'ambiente di vita e di relazione.

Finalità

Il S.A.D. ispira le sue attività e la modalità di gestione ai seguenti principi:

- a) rispetto della persona e della sua libertà nelle scelte di vita;
- b) tutela della riservatezza, professionalità e qualità del servizio;
- c) flessibilità nella risposta ai bisogni individuali della persona;
- d) partecipazione dei destinatari al progetto di intervento ed alla sua valutazione.

Il S.A.D. è un servizio finalizzato a:

- a) mantenere la persona con problemi di parziale e/o totale perdita di autonomia nel proprio ambiente di vita, valorizzando le risorse della rete parentale e sociale;
- b) favorire l'integrazione familiare e sociale;
- c) evitare l'allontanamento dell'utente dal proprio ambiente di vita e supportarlo in relazione alle difficoltà insite nella sua condizione di perdita dell'autonomia;
- d) prevenire processi di emarginazione sociale e di condizioni di isolamento.

Il S.A.D. si propone i seguenti obiettivi:

- a) Supplire e/o integrare alle carenze di autonomia dell'utente nelle sue funzioni personali essenziali, igienico sanitarie e relazionali;
- b) evitare o ridurre i rischi di emarginazione e di isolamento;

c) evitare, per quanto possibile, o ridurre i rischi di istituzionalizzazione impropria.

Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:

- a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- c) il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- d) l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari.

Destinatari

Il Servizio è rivolto a persone anziane e/o adulte e/o nuclei familiari residenti che si trovino in condizione di particolare fragilità o di svantaggio sociale o di non autosufficienza a causa di disabilità o limitata autonomia fisica, forme di decadimento cognitivo, patologie psichiatriche o forme di esclusione sociale, la cui rete familiare di riferimento è assente o necessita di interventi integrativi al fine di poter assicurare i necessari supporti assistenziali.

Accedono prioritariamente al S.A.D. le persone/famiglie in condizione di non autosufficienza privi di una rete di aiuto significativa e che versano in condizioni economiche disagiate.

Personale impiegato e specifiche mansioni

1. Assistente Sociale:

- Valutazione della situazione e analisi dei bisogni della situazione familiare
- Delinea il piano di intervento, in collaborazione con gli altri operatori coinvolti
- Effettua le verifiche di monitoraggio dei progetti attivati con le famiglie e gli operatori coinvolti
- Si rapporta con l'amministrazione comunale e gli uffici comunali preposti

2. ASA/OSS:

- Svolge le mansioni proprio del suo profilo professionale (vedi sezione mansionario)
- Partecipa agli incontri trimestrali con l'assistente sociale per la verifica delle attività svolte
- Compila settimanalmente le schede di rendicontazione delle prestazioni svolte (sia SAD che monitoraggi)
- Predisporre, coadiuvata dall'Ufficio Servizi Sociali, la tabella del programma settimanale dei servizi, comunicando eventuali variazioni.
- Partecipa ad incontri di formazione e aggiornamento con il consenso e autorizzazione dell'Amministrazione Comunale

3. Personale Amministrativo:

- Predisporre le quote di compartecipazione al costo del servizio a carico dell'utente
- Preparare e fornisce la documentazione necessaria per le rendicontazioni

Tempi e modalità di erogazione

Il Servizio di Assistenza Domiciliare viene erogato per tutto il corso dell'anno, eccetto i giorni festivi, con cadenza settimanale come segue:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 18.00;

Il Comune si riserva la facoltà di erogare il presente servizio anche nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 7.00 alle ore 18.00.

I giorni e gli orari effettivi di ciascun singolo intervento vengono definiti nel Piano Assistenziale Individualizzato appositamente stilato dall'Assistente Sociale, in base al bisogno assistenziale del richiedente.

Il servizio di assistenza domiciliare può essere espletato direttamente dal Comune con proprio personale, ovvero mediante ricorso ad imprese esterne (ad esempio cooperative sociali regolarmente iscritte all'albo regionale).

Ammissione al Servizio

L'ammissione al servizio è subordinata alla presentazione di una formale istanza, su apposito modulo, sottoscritta dall'interessato, da un familiare munito di delega oppure da un tutore legale/amministratore di sostegno, nonché alle disponibilità di personale specializzato e di risorse finanziarie.

L'accesso al servizio può in ogni caso aver luogo secondo quanto disciplinato dall'articolo 5 recante "Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" del regolamento comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 09.11.2016.

Successivamente alla formalizzazione della richiesta, l'assistente sociale effettua un'analisi del bisogno e stila il Piano Assistenziale Individualizzato condividendo la tipologia delle prestazioni e i tempi dell'intervento più adeguati al bisogno con l'interessato (laddove sia possibile), i familiari/parenti e/o gli altri eventuali operatori di riferimento.

Al termine di questa procedura, entro 30 gg. dalla presentazione al protocollo generale della domanda verrà comunicata in forma scritta al richiedente l'ammissione o il diniego al servizio.

In caso di ammissione al servizio la lettera di ammissione indicherà in particolare:

- ✓ la data di inizio dell'intervento;
- ✓ l'orario e la durata;
- ✓ il tipo di prestazione;
- ✓ la quota di compartecipazione dovuta.

L'amministrazione comunale mette a disposizione alcune prestazioni complementari, laddove necessario, su richiesta del cittadino (c.d. monitoraggio).

L'attivazione del servizio di monitoraggio per le situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale può avvenire su segnalazione dell'assistente sociale, dell'operatrice comunale o del cittadino. La procedura di attivazione e gli incontri periodici di verifica con il Servizio sociale rimangono invariati, come per il servizio SAD.

Il servizio:

- cessa in caso di rinuncia dell'utente o di chi ne fa le veci;
- cessa in caso di decesso o ricovero definitivo presso strutture residenziali;
- cessa qualora vengano meno i requisiti e/o i motivi d'ammissione al servizio;
- cessa qualora non vengano più accettate dall'utente e/o da suoi familiari le prestazioni previste nel piano assistenziale concordato;
- viene sospeso e/o cessa qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale del servizio (aggressioni verbali, molestie, minacce, ecc.);
- cessa qualora l'utente si assenti più volte durante l'orario del servizio senza avere preventivamente avvertito l'assistente sociale comunale, ovvero il coordinatore della ditta incaricata o l'operatore socio-assistenziale.

Tipologia delle prestazioni

Il S.A.D. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali rientranti nelle seguenti macro aree:

- a) aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc.);
- b) sostegno della rete familiare dell'utente;
- c) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
- d) monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale

Gli interventi prevalenti ma non esclusivi del Servizio di Assistenza Domiciliare, distinti per tipologie e corrispondenti a specifiche aree di bisogno, sono i seguenti:

A) Igiene Personale:

- cure igieniche parziali e/o totali;
- alzata dal letto;
- vestizione;
- movimento degli arti invalidi;
- accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizione di riposo, utilizzo di ausili, corretta deambulazione.

B) Supporto nella cura della casa:

- pulizia ordinaria dell'alloggio della persona assistita al fine di garantire un ambiente di vita igienico, nel rispetto delle abitudini e delle esigenze dell'utente coinvolgendolo nelle attività domestiche per mantenere o recuperare autonomia.

Dalle prestazioni di igiene ambientale sono da escludere:

- lavori di pulizia e riordino di locali non abitati dalla persona assistita;
- qualsiasi intervento sia diretto che indiretto a favore di familiari dalla persona assistita che non usufruiscono del SAD;
- lavori di pulizia e riordino di soffitte, cantine, spazi quali scale, pianerottoli in uso comune con altri inquilini;
- qualsiasi tipo di intervento di pulizia e riordino di locali all'interno dell'alloggio dalla persona assistita dati in affitto anche temporaneo;
- lavori di pulizia e riordino di cortili e/o giardini, anche se di uso esclusivo dalla persona assistita.

C) Cura dell'alimentazione, preparazione o fornitura del pasto:

- acquisto degli alimenti quando la persona non è in grado di procurarseli autonomamente, oppure quando è necessario contenere e/o aiutare nell'organizzazione degli acquisti (quantità/ qualità);
- preparazione o fornitura del pasto quando non è possibile coinvolgere l'utente o i familiari nella preparazione del pasto o nel caso in cui la cucina non sia idonea.

D) Interventi igienico-sanitari di semplice attuazione:

- controllo nell'assunzione di farmaci ed effettuazione o cambio di piccole medicazioni, su prescrizione medica;
- prevenzione delle lesioni da decubito;
- cura del collegamento fra la persona assistita ed i servizi sanitari territoriali.

E) Attività tendenti a favorire la vita di relazione:

- contatto ed eventuale attivazione di servizi sanitari, sociali, culturali e ricreativi e delle strutture amministrative del territorio;
- contatto ed eventuale attivazione dei servizi pubblici di sostegno domestico (mense, lavanderie, ecc);
- accompagnamento dell'utente per visite mediche o altre necessità, quando questi non sia In grado di recarvisi da solo e non possa provvedere con altri aiuti (familiari, volontari, ecc.);
- accompagnamento della persona assistita in iniziative di socializzazione e/o di recupero.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio a carico dell'utenza definita secondo quanto statuito dal "regolamento in materia di servizi sociali ed educativi e criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi", approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 09.11.2016.

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di SAD fruite nel mese di riferimento per la tariffa applicata e deve essere immediatamente comunicata all'utenza. In via generale l'utenza deve provvedere al pagamento entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento di formale richiesta da parte degli uffici comunali competenti.

Per il servizio di monitoraggio non sono previsti costi a carico dell'utente.

MANSIONARIO ASA-OSS PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

<i>Azioni con e per il soggetto</i>	<i>Finalità</i>
Prestazioni igienico-sanitarie: - igiene personale parziale - igiene totale in vasca, in doccia o a letto	- Mantenere un buon livello di igiene personale - Eliminare odori sgradevoli - Prevenire l'insorgenza di infezioni - Osservare lo stato generale della cute - Prevenire l'insorgenza di lesioni da decubito - Garantire al malato un benessere psicofisico
Mobilizzazione, deambulazione e assistenza negli spostamenti - mobilizzazione a letto, cambio posture - mobilizzazione in carrozzina - aiuto negli spostamenti - aiuto nella deambulazione - mobilizzazione passiva degli arti invalidi	- Evitare posture scorrette a letto; - Mantenere un buon livello di tonicità degli arti superiori ed inferiori; - stimolare le capacità deambulatorie residue
Nutrizione e/o aiuto nell'assunzione dei pasti - preparazione pasti - assunzione pasti - consegna dei pasti	- mantenere una corretta alimentazione; - verificare la qualità e l'idoneità dei cibi assunti;
Aiuto per il governo della casa - riordino degli ambienti utilizzati (camera, bagno, cucina) - cambio biancheria	-mantenere un buon livello di igiene dell'ambiente di vita - ridurre i disagi derivanti dalla sua particolare

- servizio lavanderia, stiro - lavaggio stoviglie - commissioni e spesa	condizione
Autonomia sociale - dialogo, lettura di quotidiani, l'aiuto nell'utilizzo del denaro, del telefono e dei mezzi pubblici - tenuta dei rapporti familiari - apertura del servizio al territorio e collaborazione con associazioni/servizi presenti	- stimolare le capacità verbali - verificare e stimolare il grado di orientamento spazio/temporale - stimolare l'autonomia nella gestione di attività quotidiane - stimolare la socializzazione e la tenuta delle relazioni familiari ed amicali

<i>Azioni rivolte al gruppo e al contesto</i>	<i>Finalità</i>
Supporto relazionale e tecnico al caregiver familiare	- sostenere la famiglia nella presa in carico
Attivazione di reti amicali e ricreative del territorio	- contrastare il rischio della solitudine e della marginalità sociale.
Contatti con medico di base, specialisti, strutture socio-sanitarie del territorio	- creare sinergie utili a migliorare la qualità assistenziale fornita all'utenza

Articolo 5 **Servizio Pasti a domicilio**

Descrizione del servizio

Il servizio consiste nella preparazione e consegna di un pasto pronto giornaliero presso l'abitazione dell'utente che si trova in condizione di bisogno definito dal servizio sociale comunale. È volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno ed ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.

Finalità

Il servizio di fornitura pasti a domicilio persegue il fine di:

- consentire al cittadino di conservare l'autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale nei casi in cui venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere

completamente a se stesso, senza poter contare sull'aiuto adeguato di familiari e/o parenti o venga a trovarsi in uno stato di necessità che comprometta la possibilità di provvedere autonomamente al soddisfacimento dei propri bisogni fondamentali.

- favorire le dimissioni da ospedali o istituti;
- evitare ricoveri in istituti o ospedalizzazione qualora non siano strettamente indispensabili;
- promuovere l'autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche;
- favorire l'integrazione e il collegamento fra i servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in grado di concorrere all'autonomia della persona.

Destinatari

Il Servizio è rivolto a persone anziane e/o adulte residenti con ridotta autonomia funzionale e/o disabili residenti incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.

Accedono prioritariamente al servizio le persone individuate al comma precedente prive di una rete familiare di supporto.

Tempi e modalità di erogazione

Il servizio pasti a domicilio viene erogato durante tutti i giorni feriali, sabato escluso. Il Comune si impegna altresì a garantire la consegna del doppio pasto nella giornata del venerdì per coprire anche il sabato e ove richiesto a garantire la consegna del triplo pasto solo nella giornata del venerdì per coprire anche il sabato e la domenica.

Il servizio può essere espletato direttamente dal Comune con proprio personale, ovvero mediante ricorso ad imprese esterne ovvero in forma convenzionata con altri Enti pubblici.

Ammissione al Servizio

L'ammissione al servizio è subordinata alla presentazione di una formale istanza, su apposito modulo, sottoscritta dall'interessato, da un familiare munito di delega oppure da un tutore legale/amministratore di sostegno, nonché alle disponibilità di personale specializzato e di risorse finanziarie.

L'accesso al servizio può in ogni caso aver luogo secondo quanto disciplinato dall'articolo 5 recante "Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" del regolamento comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 09.11.2016.

Entro 30 gg. dalla presentazione al protocollo generale della domanda verrà comunicata in forma scritta al richiedente l'ammissione o il diniego al servizio.

In caso di ammissione al servizio la lettera di ammissione indicherà in particolare:

- ✓ la data di inizio dell'intervento;
- ✓ il tipo di prestazione;
- ✓ la quota di compartecipazione dovuta.

Il servizio:

- cessa in caso di disattivazione dell'utente o di chi ne fa le veci;
- cessa in caso di decesso dell'utente o ricovero definitivo presso strutture residenziali;
- cessa qualora vengano meno i requisiti e/o i motivi d'ammissione al servizio;
- viene sospeso e/o cessa qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale del servizio (aggressioni verbali, molestie, minacce, ecc.);
- cessa qualora l'utente si assenti più volte durante l'orario di consegna del pasto senza avere preventivamente avvertito l'assistente sociale comunale ovvero la ditta incaricata.

Tipologia delle prestazioni

Il Servizio pasti a domicilio consiste nella preparazione e consegna giornaliera di un pasto pronto presso l'abitazione dell'utente. Il pasto è distribuito in appositi contenitori igienici e termici forniti

dal Comune e/o dalla ditta appaltatrice. Il pasto dovrà essere composto da un primo, un secondo, un contorno, frutta o un dessert, pane e una bottiglia d'acqua da mezzo litro o una bottiglia di vino da un quarto.

Il menù giornaliero è uguale per tutti gli utenti, seguirà una dieta preordinata adeguata alle loro esigenze e alle condizioni di salute. L'eventuale richiesta di menù individuali verrà concessa solo per casi particolari dietro prescrizione medica.

Il trasporto e la consegna a domicilio dei pasti viene effettuato direttamente dalla ditta appaltatrice e/o dal Comune attraverso il ricorso di personale di ruolo, di personale volontario e/o di associazioni di volontariato, previa stipula di apposita convenzione.

Il pasto doppio e quello triplo dovranno essere consegnati a legame freddo e pertanto dal confezionamento alla consegna dovranno mantenere una temperatura non superiore a 4°.

La ditta (ovvero il Comune) che eroga il servizio dovrà procedere questa fase nel proprio manuale di autocontrollo HACCP in modo che siano tenute sotto controllo le temperature dei cibi dalla preparazione alla consegna.

Il pasto deve essere consegnato a domicilio a legame freddo oppure caldo a seconda delle esigenze organizzative dell'Ente.

Ove richiesto dovrà essere fornito agli utenti fruitori del servizio in comodato d'uso gratuito un forno a microonde.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio a carico dell'utenza definita secondo quanto statuito dal "regolamento in materia di servizi sociali ed educativi e criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi", approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 09.11.2016.

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di pasti fruiti nel mese di riferimento per la tariffa applicata e deve essere immediatamente comunicata all'utenza. In via generale l'utenza deve provvedere al pagamento entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento di formale richiesta da parte degli uffici comunali competenti.

Articolo 6 Servizio di Telesoccorso

Descrizione del servizio

Il servizio di "Telesoccorso" può essere considerato un servizio integrativo al servizio di assistenza domiciliare rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.

Finalità

Il servizio di "Telesoccorso" si pone la finalità di facilitare il mantenimento della persona nel proprio domicilio e la promozione della sua autonomia nell'ambiente di vita. Il servizio infatti svolge una funzione di prevenzione rispetto al verificarsi di eventi critici che possono portare alla perdita definitiva di autonomia, garantendo all'utente e ai suoi familiari non conviventi l'attivazione immediata di un supporto esterno nel momento in cui ciò si renda necessario.

Destinatari

Il servizio è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti residenti nel Comune che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.

Tempi e modalità di erogazione

Il servizio viene erogato durante tutti i giorni feriali e festivi. Il servizio può essere espletato direttamente dal Comune con proprio personale, ovvero mediante ricorso ad imprese esterne ovvero in forma convenzionata con altri Enti pubblici.

Ammissione al Servizio

L'ammissione al servizio è subordinata alla presentazione di una formale istanza, su apposito modulo, sottoscritta dall'interessato, da un familiare munito di delega oppure da un tutore legale/amministratore di sostegno, nonché alle disponibilità di personale specializzato e/o di risorse finanziarie.

L'accesso al servizio può in ogni caso aver luogo secondo quanto disciplinato dall'articolo 5 recante "*Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale*" del regolamento comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 09.11.2016.

Entro 30 gg. dalla presentazione al protocollo generale della domanda verrà comunicata in forma scritta al richiedente l'ammissione o il diniego al servizio.

In caso di ammissione al servizio la lettera di ammissione indicherà in particolare:

- ✓ la data di inizio dell'intervento;
- ✓ il tipo di prestazione;
- ✓ la quota di compartecipazione dovuta.

Il servizio:

- cessa in caso di disattivazione dell'utente o di chi ne fa le veci;
- cessa in caso di decesso dell'utente o ricovero definitivo presso strutture residenziali;
- cessa qualora vengano meno i requisiti e/o i motivi d'ammissione al servizio;
- viene sospeso e/o cessa qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale del servizio (aggressioni verbali, molestie, minacce, ecc.).

Tipologia delle prestazioni

Il servizio è erogato attraverso l'utilizzo di dispositivi audio e/o video dedicati e si avvale di una centrale operativa gestita dal Comune o da ditta specializzata nel settore. L'utente viene dotato di apposita strumentazione (radiocomando) che consente di inviare per via telefonica una richiesta di soccorso in caso di malessere, difficoltà momentanee, ad una centralina di soccorso. La richiesta di soccorso attiva una procedura di intervento di aiuto generico e/o medico in un lasso di tempo molto breve. Il servizio di Telesoccorso comprende anche prestazioni di Teleassistenza consistenti in chiamate periodiche effettuate dalla Centrale Operativa della Sede del Telesoccorso all'utente e finalizzate a mantenere un rapporto significativo con l'utente.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio a carico dell'utenza definita secondo quanto statuito dal "*regolamento in materia di servizi sociali ed educativi e criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi*", approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 09.11.2016.

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di mesi nei quali l'utente ha fruito della prestazione per la tariffa applicata e deve essere immediatamente comunicata all'utenza. In via generale l'utenza deve provvedere al pagamento entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento di formale richiesta da parte degli uffici comunali competenti.

Articolo 7

Servizio di trasporto sociale

Descrizione del servizio

Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto e nell'accompagnamento di persone, anche in forma occasionale, non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, riabilitazione, istituti scolastici, ecc.

Finalità

Il servizio si propone di facilitare l'accesso dell'utente richiedente ai servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e/o socio-educativi del territorio, laddove non sia nelle condizioni di provvedervi autonomamente, senza comunque sostituirsi alla rete parentale.

Il servizio è finalizzato a consentire, in primis, l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate e la frequenza scolastica alla scuola dell'obbligo.

Destinatari

Il Servizio è rivolto a favore di:

- minori disabili residenti con ridotta mobilità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- persone residenti prive di rete familiare di supporto;
- persone anziane o disabili non autosufficienti residenti;
- situazioni segnalate dal Servizio Sociale Professionale inerenti soggetti residenti.

Accedono prioritariamente al servizio di trasporto i minori disabili con ridotta mobilità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e le situazioni segnalate dal Servizio Sociale Professionale.

Tempi e modalità di erogazione

Il servizio viene erogato durante tutti i giorni feriali, sabato escluso. Il servizio può essere effettuato indicativamente con veicoli di proprietà del Comune o del soggetto gestore, o con veicoli forniti da ditte esterne per la stessa finalità, in comodato d'uso gratuito all'ente, dotati di specifica attrezzatura e/o modifica strutturale per il trasporto anche di persone disabili o da associazioni di volontariato convenzionate con il Comune.

Ammissione al Servizio

L'ammissione al servizio è subordinata alla presentazione di una formale istanza, su apposito modulo, sottoscritta dall'interessato, da un familiare munito di delega oppure da un tutore legale/amministratore di sostegno, nonché alle disponibilità di personale specializzato e/o di risorse finanziarie.

L'accesso al servizio può in ogni caso aver luogo secondo quanto disciplinato dall'articolo 5 recante "*Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale*" del regolamento comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 09.11.2016.

La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata al protocollo generale del Comune almeno tre giorni prima rispetto alla data in cui bisogna effettuare il trasporto in modo da consentire agli uffici comunali di valutarne l'accoglimento e di poter organizzare il servizio.

Per poter accedere al servizio di trasporto per lunghi periodi (*ad esempio: dialisi, accompagnamento a scuola o al lavoro per i disabili, ecc.*), è necessario presentare un'unica istanza.

L'erogazione del servizio per brevi periodi e/o singoli giorni (*ad esempio: visite mediche specialistiche, partecipazione a manifestazioni a carattere socializzante ecc.*), richiede invece la presentazione di un'istanza per ogni singolo trasporto.

Successivamente alla presentazione al protocollo generale della domanda verrà comunicata in forma scritta al richiedente l'ammissione o il diniego al servizio e considerata la natura della prestazione ove ricorra il caso ne verrà data notizia anticipata telefonicamente.

In caso di ammissione al servizio la lettera di ammissione indicherà in particolare:

- ✓ la data della prestazione;
- ✓ il tipo di prestazione;
- ✓ la quota di compartecipazione dovuta.

Il servizio:

- cessa in caso di disattivazione dell'utente o di chi ne fa le veci;
- cessa in caso di decesso dell'utente o ricovero definitivo presso strutture residenziali;
- cessa qualora vengano meno i requisiti e/o i motivi d'ammissione al servizio;
- viene sospeso e/o cessa qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale del servizio (aggressioni verbali, molestie, minacce, ecc.).

Tipologia delle prestazioni

Il servizio consiste, di norma, nel trasporto dell'utenza dalla propria abitazione al luogo di destinazione, ove richiesto e ritenuto necessario nell'accompagnamento all'interno della struttura di destinazione, e infine nel riaccompagnamento alla propria abitazione.

Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione che sono rimesse all'esclusiva valutazione del Comune.

Il servizio di trasporto può essere continuativo o occasionale. Per trasporto continuativo si intende il trasporto attivato dal Comune per il quale non è possibile programmare la data di cessazione. Per trasporto occasionale si intende invece il trasporto prestato una tantum nel corso dell'anno anche se per più giorni continuativi.

Considerata la natura sociale del trasporto, non possono essere effettuati accompagnamenti di persone che richiedano sorveglianza sanitaria continua o che comportino l'utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati dal punto di vista sanitario.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio a carico dell'utenza definita secondo quanto statuito dal "regolamento in materia di servizi sociali ed educativi e criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi", approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 09.11.2016.

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di trasporti fruiti per la tariffa applicata e deve essere immediatamente comunicata all'utenza. In via generale l'utenza deve provvedere al pagamento entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento di formale richiesta da parte degli uffici comunali competenti.

CAPO III - Interventi socio-educativi

Articolo 8

Servizio di assistenza educativa scolastica degli alunni disabili

Descrizione del servizio

Il servizio di assistenza educativa scolastica consiste in un sostegno temporaneo all'alunno con disabilità frequentante le scuole dell'infanzia e gli istituti di istruzione primaria e secondaria, che si propone di promuovere le risorse del minore per facilitare la sua integrazione nella vita relazionale e sociale del contesto scolastico e di offrire, laddove ritenuto necessario, un supporto nell'apprendimento della didattica, di natura diversa da quello proposto dal corpo docente.

Finalità

Il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica ha la finalità di garantire l'integrazione sociale e il diritto allo studio, mediante l'insieme degli interventi educativi e di supporto organizzativo scolastico, a favore degli alunni diversamente abili ai sensi della legge 104/92.

Destinatari

Destinatari dell'intervento sono i minori residenti frequentanti un servizio educativo o scolastico in possesso di verbale rilasciato dal collegio di accertamento per l'individuazione dell'handicap ai sensi del d.P.C.M 185/2006 con esplicita indicazione e richiesta di "assistenza specialistica per la comunicazione e l'autonomia personale" e di diagnosi funzionale.

Tempi e modalità di erogazione

Il servizio viene garantito nei giorni di frequenza scolastica dei minori interessati per come previsto dal calendario scolastico nei limiti del budget ore settimanale assegnato dall'assistente sociale comunale. Il servizio può essere espletato direttamente dal Comune con proprio personale, ovvero mediante ricorso ad imprese esterne ovvero in forma convenzionata con altri Enti pubblici.

Ammissione al Servizio

L'ammissione al servizio è disposta dal collegio di accertamento per l'individuazione dell'handicap ai sensi del d.P.C.M 185/2006, presuppone una valutazione dell'assistente sociale ed è condizionata alle disponibilità di personale specializzato e/o di risorse finanziarie.

Tipologia delle prestazioni

Le prestazioni del servizio di AES vengono messe in atto in ambito scolastico attraverso l'affiancamento dell'alunno disabile di un operatore educativo adeguatamente formato. Le mansioni dell'operatore educativo sono così sinteticamente descritte: a) nel limite delle proprie competenze collabora con gli insegnanti e il personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno disabile a tutte le attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa; b) nell'ambito della realizzazione dei Piani educativi individualizzati, può accompagnare l'alunno disabile nelle uscite e nelle attività programmate e autorizzate dove non sia eventualmente prevista la presenza dell'insegnante avendo cura di attuare le azioni e le strategie concordate per il raggiungimento degli obiettivi condivisi e definiti soprattutto nell'ambito dell'autonomia personale, delle competenze sociali e della fruizione del territorio e delle sue strutture; c) può partecipare, a sostegno delle necessità degli alunni disabili, ai viaggi di istruzione programmati e realizzati dalla scuola. In particolare, nella fase di preparazione delle gite, può offrire un contributo specifico nella individuazione delle barriere architettoniche e delle difficoltà connesse con il trasporto e il soggiorno, contribuendo alla elaborazione di strategie volte al superamento delle stesse; d) collabora, in aula o nei laboratori, con l'insegnante, nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione, operando, su indicazione precisa, anche sul piano didattico; e) può presenziare ai momenti di recupero funzionale collaborando con i terapeuti perché gli interventi semplici siano contestuali e correttamente continuati anche al di fuori della presenza del tecnico e su prescrizione dello stesso; f) può affiancare l'alunno disabile durante il momento della mensa fornendo l'aiuto e l'assistenza necessari ed operando, laddove ne esistano le condizioni, per garantire una corretta educazione alimentare e un buon livello di autonomia personale, nonché un equilibrato rapporto con il cibo; g) fatta salva la competenza della scuola in materia di assistenza di base, affianca l'alunno disabile nelle attività finalizzate all'igiene della propria persona attuando, ove possibile, forme educative che consentano il recupero e/o la conquista dell'autonomia; h) interviene, nel limite delle proprie competenze, in caso di malore dell'alunno disabile, garantendo gli interventi di primo soccorso; i) può collaborare, con i competenti organi collegiali della scuola e con i terapeuti della riabilitazione, all'individuazione del materiale didattico e degli eventuali ausili necessari alla creazione delle migliori condizioni per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni disabili; j) partecipa alle attività

di programmazione e di verifica con gli insegnanti, singolarmente e/o riuniti negli organi collegiali, con i referenti delle strutture medico-sanitarie e con i servizi territoriali. Può partecipare alle sedute del collegio docenti nelle quali siano previsti all'o.d.g. temi e problematiche direttamente connessi agli alunni in difficoltà ed agli incontri delle Commissioni H e dei G.L.H istituiti nelle scuole autonome ai sensi della L. 104/92 art.15; k) partecipa alla stesura del Piano Educativo Individualizzato contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica; l) in base a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato, redige annualmente una relazione o più relazioni sul caso affidato e fornisce tutte le informazioni utili alla programmazione del servizio; m) collabora alla realizzazione di iniziative e attività con cui la scuola e i servizi territoriali mirano, congiuntamente, all'integrazione dell'alunno disabile in altre strutture del territorio; n) continua, ove richiesto, l'intervento assistenziale specialistico durante le attività estive ove frequentino alunni disabili; o) per tutto ciò che viene a conoscere nell'ambito dell'attività professionale, è rigorosamente tenuto al rispetto del segreto professionale.

Compartecipazione al costo del servizio

I costi del servizio sono a carico del Comune di residenza del minore e ove previsto dalla legge a carico della Regione Lombardia.

Articolo 9

Servizio di assistenza educativa domiciliare per disabili (A.D.H.)

Descrizione del servizio

Il servizio di assistenza educativa domiciliare disabili, di seguito denominato "A.D.H.", è costituito da un complesso di attività ed interventi socio-educativi rivolti a minori disabili, svolti a domicilio e nel contesto territoriale di appartenenza.

Finalità

1. Il servizio è finalizzato al mantenimento e/o potenziamento delle capacità psico-fisiche della persona disabile, al supporto al compito educativo della famiglia, alla socializzazione ed integrazione del disabile nel proprio territorio di appartenenza.

Destinatari

Destinatari del servizio sono minori residenti con disabilità certificata, di età compresa tra i 3 ed i 18 anni non compiuti, che vivono difficoltà di relazione all'interno del proprio nucleo familiare e che necessitano di un percorso educativo individualizzato collocabile in ambito familiare o territoriale. Accedono prioritariamente al servizio A.D.H. i minori disabili che necessitano di un progetto di sostegno e accompagnamento delle potenzialità residue.

Tempi e modalità di erogazione

Il servizio viene garantito nei giorni feriali compreso il sabato nei limiti del budget ore settimanale assegnato dall'assistente sociale comunale. Il servizio può essere espletato direttamente dal Comune con proprio personale, ovvero mediante ricorso ad imprese esterne ovvero in forma convenzionata con altri Enti pubblici.

Ammissione al Servizio

L'ammissione al servizio è subordinata alla presentazione di una formale istanza, su apposito modulo, sottoscritta dall'interessato, da un familiare munito di delega oppure da un tutore legale/amministratore di sostegno, nonché alle disponibilità di personale specializzato e/o di risorse finanziarie.

L'accesso al servizio può in ogni caso aver luogo secondo quanto disciplinato dall'articolo 5 recante "Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" del regolamento comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 09.11.2016.

Entro 30 gg. dalla presentazione al protocollo generale della domanda verrà comunicata in forma scritta al richiedente l'ammissione o il diniego al servizio.

In caso di ammissione al servizio la lettera di ammissione indicherà in particolare:

- ✓ la data di inizio dell'intervento;
- ✓ il tipo di prestazione;
- ✓ la quota di compartecipazione dovuta.

Il servizio:

- cessa in caso di disattivazione dell'utente o di chi ne fa le veci;
- cessa in caso di decesso dell'utente o ricovero definitivo presso strutture residenziali;
- cessa qualora vengano meno i requisiti e/o i motivi d'ammissione al servizio;
- viene sospeso e/o cessa qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale del servizio (aggressioni verbali, molestie, minacce, ecc.).

Tipologia delle prestazioni

Il servizio A.D.H. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-educative volte a consolidare e/o mantenere:

- a) le conoscenze;
- b) l'esecuzione dei compiti della routine quotidiana;
- c) le capacità comunicative;
- d) la cura della propria persona;
- e) l'adempimento di azioni e compiti domestici;
- f) le regole relazionali e sociali.

La tipologia di prestazione socio-educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

Compartecipazione al costo del servizio

I costi del servizio sono generalmente a carico del Comune di residenza del minore e ove previsto vengono coperti con fondi nazionali e regionali sovracomunali.

È ammessa in ogni caso la possibilità per l'Ente di prevedere una compartecipazione al costo del servizio a carico dell'utenza definita secondo quanto statuito dal "regolamento in materia di servizi sociali ed educativi e criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi", approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 09.11.2016.

In caso di previsione la quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore educative fruite per la tariffa applicata e deve essere immediatamente comunicata all'utenza. In via generale l'utenza deve provvedere al pagamento entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento di formale richiesta da parte degli uffici comunali competenti.

Articolo 10

Servizio di assistenza educativa minori disabili presso i centri diurni estivi

Descrizione del servizio

Il servizio di assistenza educativa minori disabili presso centri diurni estivi è costituito da attività di supporto all'autonomia ed alla comunicazione del minore disabile che si realizzano nell'ambito dei centri estivi, quale attività complementare svolta in integrazione alle funzioni e compiti degli stessi.

Finalità

Il servizio è finalizzato a favorire l'integrazione di minori disabili all'interno della proposta ludico-educativa dei centri estivi e garantire un supporto alle famiglie nel periodo di sospensione delle attività scolastiche.

Destinatari

Destinatari del servizio sono i minori disabili residenti per i quali è riconosciuta, durante l'anno scolastico che precede l'attività estiva, la necessità dell'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale.

Tempi e modalità di erogazione

Il servizio viene garantito nei giorni feriali escluso il sabato nei limiti del budget ore settimanale assegnato dall'assistente sociale comunale. Il servizio può essere espletato direttamente dal Comune con proprio personale, ovvero mediante ricorso ad imprese esterne ovvero in forma convenzionata con altri Enti pubblici.

Ammissione al Servizio

L'ammissione al servizio è subordinata alla presentazione di una formale istanza, su apposito modulo, sottoscritta dall'interessato, da un familiare munito di delega oppure da un tutore legale/amministratore di sostegno, nonché alle disponibilità di personale specializzato e/o di risorse finanziarie.

L'accesso al servizio può in ogni caso aver luogo secondo quanto disciplinato dall'articolo 5 recante "Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" del regolamento comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 09.11.2016.

Entro 30 gg. dalla presentazione al protocollo generale della domanda verrà comunicata in forma scritta al richiedente l'ammissione o il diniego al servizio.

In caso di ammissione al servizio la lettera di ammissione indicherà in particolare:

- ✓ la data di inizio dell'intervento;
- ✓ il tipo di prestazione;
- ✓ la quota di compartecipazione dovuta.

Il servizio:

- cessa in caso di disattivazione dell'utente o di chi ne fa le veci;
- cessa in caso di decesso dell'utente o ricovero definitivo presso strutture residenziali;
- cessa qualora vengano meno i requisiti e/o i motivi d'ammissione al servizio;
- viene sospeso e/o cessa qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale del servizio (aggressioni verbali, molestie, minacce, ecc.).

Tipologia delle prestazioni

Il servizio assistenza educativa per minori disabili presso i centri diurni estivi viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-educative volte a consolidare e/o mantenere l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione del minore disabile con potenzialità di sviluppo delle competenze nell'autonomia e nella integrazione nel contesto ludico-educativo.

Il servizio è riconosciuto per un monte ore massimo per l'intero periodo richiesto di 140 ore e per un monte ore massimo settimanale di 35 ore.

Il servizio viene erogato solo in caso di disponibilità di bilancio e qualora lo stanziamento complessivo non fosse sufficiente a garantire le ore di assistenza educativa richieste, le stesse verranno proporzionalmente ridotte in base alle risorse disponibili.

Il servizio è riconosciuto, di norma, ai minori che frequentano i centri e le attività diurne ubicati sul territorio comunale. Il servizio sociale si riserva di valutare l'accoglimento anche delle richieste di

assistenza presso centri situati in altri comuni, in accordo con l'ente gestore a cui è affidato il servizio e secondo principi di sostenibilità.

Compartecipazione al costo del servizio

I costi del servizio sono generalmente a carico del Comune di residenza del minore e ove previsto vengono coperti con fondi nazionali e regionali sovracomunali.

È ammessa in ogni caso la possibilità per l'Ente di prevedere una compartecipazione al costo del servizio a carico dell'utenza definita secondo quanto statuito dal "regolamento in materia di servizi sociali ed educativi e criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi", approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 09.11.2016.

In caso di previsione la quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore educative fruite per la tariffa applicata e deve essere immediatamente comunicata all'utenza. In via generale l'utenza deve provvedere al pagamento entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento di formale richiesta da parte degli uffici comunali competenti.

Articolo 11

Servizio di assistenza domiciliare educativa minori

Descrizione del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare minori, di seguito denominato "A.D.M.", consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore o presso servizi e strutture del territorio.

Finalità

Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa, favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo.

Destinatari

Sono destinatari del servizio i minori residenti (e le rispettive famiglie):

- a) destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- b) che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
- c) che presentano gravi problematiche sociali quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.

Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Tempi e modalità di erogazione

Il servizio viene garantito nei giorni feriali compreso il sabato nei limiti del budget ore settimanale assegnato dall'assistente sociale comunale. Il servizio può essere espletato direttamente dal Comune con proprio personale, ovvero mediante ricorso ad imprese esterne ovvero in forma convenzionata con altri Enti pubblici.

Ammissione al Servizio

L'ammissione al servizio è subordinata alla presentazione di una formale istanza, su apposito modulo, sottoscritta dall'interessato, da un familiare munito di delega oppure da un tutore

legale/amministratore di sostegno, nonché alle disponibilità di personale specializzato e/o di risorse finanziarie.

L'accesso al servizio può in ogni caso aver luogo secondo quanto disciplinato dall'articolo 5 recante "Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" del regolamento comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 09.11.2016.

Entro 30 gg. dalla presentazione al protocollo generale della domanda verrà comunicata in forma scritta al richiedente l'ammissione o il diniego al servizio.

In caso di ammissione al servizio la lettera di ammissione indicherà in particolare:

- ✓ la data di inizio dell'intervento;
- ✓ il tipo di prestazione;
- ✓ la quota di compartecipazione dovuta.

Il servizio:

- cessa in caso di disattivazione dell'utente o di chi ne fa le veci;
- cessa in caso di decesso dell'utente o ricovero definitivo presso strutture residenziali;
- cessa qualora vengano meno i requisiti e/o i motivi d'ammissione al servizio;
- viene sospeso e/o cessa qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale del servizio (aggressioni verbali, molestie, minacce, ecc.).

Tipologia delle prestazioni

L'assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minori e del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all'interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive.

La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

Compartecipazione al costo del servizio

I costi del servizio sono generalmente a carico del Comune di residenza del minore e ove previsto vengono coperti con fondi nazionali e regionali sovracomunali.

È ammessa in ogni caso la possibilità per l'Ente di prevedere una compartecipazione al costo del servizio a carico dell'utenza definita secondo quanto statuito dal "regolamento in materia di servizi sociali ed educativi e criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi", approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 09.11.2016.

In caso di previsione la quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore educative fruite per la tariffa applicata e deve essere immediatamente comunicata all'utenza. In via generale l'utenza deve provvedere al pagamento entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento di formale richiesta da parte degli uffici comunali competenti.

Articolo 12 **Servizio di incontri protetti**

Descrizione del servizio

Il servizio di incontri protetti consiste in visite protette alla presenza di educatori professionali dedicate all'osservazione, al monitoraggio e alla protezione di incontri tra figli-genitori che provengono da relazioni difficili in contesti di elevata conflittualità e problematicità disposti dall'autorità giudiziaria.

Finalità

Il servizio è finalizzato a:

- a) promuovere relazioni genitori-figli funzionali all'interesse del minore verso il raggiungimento dell'autonomia del rapporto;
- b) attivare e promuovere comportamenti proattivi per la costruzione di positive relazioni;
- c) utilizzare l'osservazione come modalità per facilitare la relazione;
- d) garantire il diritto di visita del genitore salvaguardando il superiore interesse del minore.

Destinatari

Destinatari del servizio sono minori sottoposti a provvedimento di tutela dell'autorità giudiziaria di regolamentazione del diritto di visita, allontanati da uno o entrambi i genitori o altri familiari, in seguito a separazione/divorzio, conflitto familiare, affidamento etero-familiare, inserimento in comunità d'accoglienza.

Tempi e modalità di erogazione

Il servizio viene garantito nei giorni feriali compreso il sabato nei limiti del budget ore settimanale assegnato dall'assistente sociale comunale. Il servizio può essere espletato direttamente dal Comune con proprio personale, ovvero mediante ricorso ad imprese esterne ovvero in forma convenzionata con altri Enti pubblici.

Ammissione al Servizio

L'ammissione al servizio non prevede la presentazione di un'apposita istanza da parte dell'utente ma avviene dietro disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Tuttavia il servizio può essere attivato anche a fronte della stesura di un progetto di intervento sociale formalmente sottoscritto dall'assistente sociale di riferimento e da tutti gli adulti coinvolti (genitori, genitori affidatari, parenti, operatori sociali incaricati per attività socioeducative nei confronti dei minori e/o del sistema familiare).

Tipologia delle prestazioni

Il servizio incontri protetti viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, e può prevedere incontri facilitati in spazi neutri, incontri in parziale protezione e autonomia, incontri in spazi facilitati tra gruppi di genitori con i loro figli.

Compartecipazione al costo del servizio

I costi del servizio sono generalmente a carico del Comune di residenza del minore e ove previsto vengono coperti con fondi nazionali e regionali sovracomunali.

È ammessa in ogni caso la possibilità per l'Ente di prevedere una compartecipazione al costo del servizio a carico dell'utenza definita secondo quanto statuito dal "regolamento in materia di servizi sociali ed educativi e criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi", approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 09.11.2016.

In caso di previsione la quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore educative fruite per la tariffa applicata e deve essere immediatamente comunicata all'utenza. In via generale l'utenza deve provvedere al pagamento entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento di formale richiesta da parte degli uffici comunali competenti.

CAPO IV - Interventi territoriali

Articolo 13

Servizio di formazione all'autonomia per persone disabili (S.F.A.) e servizi territoriali disabili (S.T.D.)

Descrizione del servizio

Il servizio di formazione all'autonomia, di seguito denominato "S.F.A.", è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale.

Il servizio territoriale per persone disabili, di seguito denominato "S.T.D.", è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che offre prestazioni educative e attività ludico-ricreative in percorsi socio educativi individualizzati.

Finalità

Il servizio di formazione all'autonomia è finalizzato all'acquisizione di competenze sociali, all'acquisizione/riacquisizione del proprio ruolo nella famiglia o all'emancipazione da essa, all'acquisizione di prerequisiti per un inserimento/reinserimento lavorativo.

Il servizio territoriale per persone disabili è finalizzato a:

- a) offrire opportunità di socializzazione in contesti protetti, che garantiscano un miglioramento alla qualità di vita quotidiana della persona con disabilità;
- b) promuovere autonomie, libera scelta e implementazione nella auto-organizzazione del proprio tempo nel territorio di appartenenza;
- c) monitorare il benessere della persona, arginando, mediante la quotidianità degli interventi, eventuali situazioni di aggravamento e/o di rischio delle condizioni di fragilità.

Destinatari

Destinatari del servizio di formazione all'autonomia sono:

- a) persone disabili di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni;
- b) persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o socio sanitario necessitano, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.

Non possono accedere allo S.F.A. persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.

Destinatari del servizio territoriale per persone disabili sono persone disabili di età compresa tra i 18 ed i 65 anni residenti nel Comune. Accedono in via prioritaria al servizio le persone disabili che non dispongono di altre opportunità di socializzazione.

Tempi e modalità di erogazione

Il servizio viene garantito nei giorni feriali compreso il sabato nei limiti del budget ore settimanale assegnato dall'assistente sociale comunale. Il servizio può essere espletato direttamente dal Comune con proprio personale, ovvero mediante ricorso ad imprese esterne ovvero in forma convenzionata con altri Enti pubblici o privati.

Ammissione al Servizio

L'ammissione al servizio è subordinata alla valutazione dell'assistente sociale comunale e alla presentazione di una formale istanza presso la sede dell'ente gestore, su apposito modulo,

sottoscritta dall'interessato, da un familiare munito di delega oppure da un tutore legale/amministratore di sostegno, nonché alle disponibilità di risorse finanziarie.

L'accesso al servizio può in ogni caso aver luogo secondo quanto disciplinato dall'articolo 5 recante "Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" del regolamento comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 09.11.2016.

Il servizio:

- cessa in caso di disattivazione dell'utente o di chi ne fa le veci;
- cessa in caso di decesso dell'utente o ricovero definitivo presso strutture residenziali;
- cessa qualora vengano meno i requisiti e/o i motivi d'ammissione al servizio;

Nel caso in cui il Comune abbia sottoscritto con l'ente gestore un accordo che prevedeva la possibilità di presentare l'istanza direttamente presso gli uffici comunali, gli stessi comunicheranno in forma scritta al richiedente entro 30 gg. dalla presentazione al protocollo generale della domanda l'ammissione o il diniego al servizio.

In tale ultima ipotesi in caso di ammissione al servizio la lettera di ammissione indicherà in particolare:

- ✓ la data di inizio dell'intervento;
- ✓ il tipo di prestazione;
- ✓ la quota di compartecipazione eventualmente dovuta.

Il servizio:

- cessa in caso di disattivazione dell'utente o di chi ne fa le veci;
- cessa in caso di decesso dell'utente o ricovero definitivo presso strutture residenziali;
- cessa qualora vengano meno i requisiti e/o i motivi d'ammissione al servizio;
- viene sospeso e/o cessa qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale del servizio (aggressioni verbali, molestie, minacce, ecc.).

Tipologia delle prestazioni

Il servizio S.F.A. è caratterizzato dall'offerta di percorsi socio educativi e socio formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia, realizzati da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente. Le attività connesse al percorso socio educativo individualizzato si realizzano prevalentemente attraverso il coinvolgimento delle risorse strutturali e strumentali del territorio e del contesto di vita della persona.

Il servizio S.T.D. è caratterizzato dall'offerta di prestazioni educative e attività ludico-ricreative in percorsi socio educativi individualizzati, condivisi con la famiglia e realizzati da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, quali, a titolo esemplificativo:

- a) laboratori educativi;
- b) attività di orientamento socio-ricreativo che consentano l'inserimento di persone con disabilità nei gruppi sportivi, ricreativi, culturali, sociali presenti sul territorio;
- c) attività ludico-ricreative ed espressive svolte sia all'interno del servizio che in altri contesti del territorio;
- d) altre attività educative e/o animative contemplate nel progetto individualizzato del soggetto disabile;
- e) attività di formazione nel territorio sui temi della disabilità.

La tipologia e la frequenza delle attività connesse al percorso socio educativo individualizzato sono definite nel progetto educativo di ogni singolo utente.

Compartecipazione al costo del servizio

Di norma l'utente provvede alla corresponsione della quota di compartecipazione direttamente alla struttura.

È ammessa la possibilità di prevedere una compartecipazione al costo del servizio a carico dell'utenza definita secondo quanto statuito dal "regolamento in materia di servizi sociali ed educativi e criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi", approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 09.11.2016.

In caso di previsione la quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale e deve essere immediatamente comunicata all'utenza. In via generale l'utenza deve provvedere al pagamento entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento di formale richiesta da parte degli uffici comunali competenti.

Articolo 14 **Servizi diurni socio-sanitari (C.D.D. e C.D.I.)**

Descrizione del servizio

Si intendono per servizi socio sanitari a carattere diurno le unità di offerta territoriali, accreditate, rivolte a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultra diciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per i quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

Finalità

Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:

- a) migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- b) mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
- c) sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
- d) incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
- e) favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

Ammissione al Servizio

L'ammissione al servizio è subordinata alla valutazione dell'assistente sociale comunale e alla presentazione di una formale istanza presso la sede dell'ente gestore, su apposito modulo, sottoscritta dall'interessato, da un familiare munito di delega oppure da un tutore legale/amministratore di sostegno, nonché alle disponibilità di risorse finanziarie.

L'accesso al servizio può in ogni caso aver luogo secondo quanto disciplinato dall'articolo 5 recante "Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" del regolamento comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 09.11.2016.

Il servizio:

- cessa in caso di disattivazione dell'utente o di chi ne fa le veci;
- cessa in caso di decesso dell'utente o ricovero definitivo presso strutture residenziali;
- cessa qualora vengano meno i requisiti e/o i motivi d'ammissione al servizio;

Nel caso in cui il Comune abbia sottoscritto con l'ente gestore un accordo che prevedeva la possibilità di presentare l'istanza direttamente presso gli uffici comunali, gli stessi comunicheranno in forma scritta al richiedente entro 30 gg. dalla presentazione al protocollo generale della domanda l'ammissione o il diniego al servizio.

In tale ultima ipotesi in caso di ammissione al servizio la lettera di ammissione indicherà in particolare:

- ✓ la data di inizio dell'intervento;

- ✓ il tipo di prestazione;
- ✓ la quota di compartecipazione eventualmente dovuta.

Tipologia delle prestazioni

Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza in regime diurno quali a titolo esemplificativo la cura e l'igiene personale, il servizio mensa, il monitoraggio sanitario, interventi di riabilitazione e di rieducazione, interventi di animazione e di socializzazione.

Compartecipazione al costo del servizio

Di norma l'utente provvede alla corresponsione della quota di compartecipazione direttamente alla struttura.

È ammessa la possibilità di prevedere una compartecipazione al costo del servizio a carico dell'utenza definita secondo quanto statuito dal "regolamento in materia di servizi sociali ed educativi e criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi", approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 09.11.2016.

In caso di previsione la quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale e deve essere immediatamente comunicata all'utenza. In via generale l'utenza deve provvedere al pagamento entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento di formale richiesta da parte degli uffici comunali competenti.

Articolo 15 **Progetti riabilitativi risocializzanti**

Descrizione del servizio

Il progetto riabilitativo risocializzante consiste in attività mirate allo sviluppo, al mantenimento o al potenziamento di autonomie personali, realizzate attraverso attività di tipo semi-occupazionale, nell'ambito di normali contesti lavorativi all'interno di un percorso socio educativo individualizzato.

Finalità

Il servizio è finalizzato a:

- a) rispondere ai bisogni di integrazione sociale del beneficiario;
- b) contrastare le condizioni di rischio di emarginazione sociale;
- c) sviluppare le capacità relazionali e comunicative per valutare l'esistenza di pre-requisiti che caratterizzano l'identità professionale;
- d) promuovere percorsi osservativi e valutativi delle capacità del beneficiario.

Destinatari

Destinatari del servizio sono persone di almeno 18 anni residenti con disabilità fisica o psichica o in particolare condizione di fragilità.

Tempi e modalità di erogazione

Il servizio viene garantito nei giorni feriali compreso il sabato nei limiti del budget ore settimanale assegnato dall'assistente sociale comunale. Il servizio può essere espletato direttamente dal Comune con proprio personale, ovvero mediante ricorso ad imprese esterne ovvero in forma convenzionata con altri Enti pubblici o privati.

Ammissione al Servizio

L'ammissione al servizio è subordinata alla presentazione di una formale istanza, su apposito modulo, sottoscritta dall'interessato, da un familiare munito di delega oppure da un tutore

legale/amministratore di sostegno, nonché alle disponibilità di personale specializzato e/o di risorse finanziarie.

L'accesso al servizio può in ogni caso aver luogo secondo quanto disciplinato dall'articolo 5 recante "Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" del regolamento comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 09.11.2016.

Entro 30 gg. dalla presentazione al protocollo generale della domanda verrà comunicata in forma scritta al richiedente l'ammissione o il diniego al servizio.

In caso di ammissione al servizio la lettera di ammissione indicherà in particolare:

- ✓ la data di inizio dell'intervento;
- ✓ il tipo di prestazione.

Il servizio:

- cessa in caso di disattivazione dell'utente o di chi ne fa le veci;
- cessa in caso di decesso dell'utente o ricovero definitivo presso strutture residenziali;
- cessa qualora vengano meno i requisiti e/o i motivi d'ammissione al servizio;
- viene sospeso e/o cessa qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale del servizio (aggressioni verbali, molestie, minacce, ecc.).

Tipologia delle prestazioni

Il progetto riabilitativo risocializzante è caratterizzato dall'offerta di attività semi-occupazionali, progettate e condivise con le agenzie del territorio (cooperative, biblioteche, mense, oratori, scuole, negozi, ecc.) che si prestano per l'attuazione del progetto.

La tipologia e la frequenza delle attività socio-occupazionali sono definite nel progetto formativo individuale di ogni singolo utente.

Ogni beneficiario è assicurato presso l'INAIL (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante) e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante). Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal beneficiario al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale. Il Comune riconosce a favore delle persone inserite nei progetti riabilitativi risocializzanti un compenso motivazionale, il cui importo è definito nel progetto individualizzato approvato dalla Giunta Comunale.

Compartecipazione al costo del servizio

I costi del servizio sono generalmente a carico del Comune di residenza del minore e ove previsto vengono coperti con fondi nazionali e regionali sovracomunali.

È ammessa in ogni caso la possibilità per l'Ente di prevedere una compartecipazione al costo del servizio a carico dell'utenza definita secondo quanto statuito dal "regolamento in materia di servizi sociali ed educativi e criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi", approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 09.11.2016.

In caso di previsione la quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore educative fruite per la tariffa applicata e deve essere immediatamente comunicata all'utenza. In via generale l'utenza deve provvedere al pagamento entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento di formale richiesta da parte degli uffici comunali competenti.

Articolo 16

Servizio di integrazione e inserimento al lavoro

Descrizione del servizio

Il servizio per l'Inserimento Lavorativo (denominato SIL) è un servizio che facilita l'inserimento lavorativo di persone disabili e di persone a rischio di emarginazione residenti nel Comune che abbiano abilità lavorative anche potenziali.

Finalità

Il servizio SIL ha come principali finalità quella di:

- a) attivare inserimenti lavorativi mirati tramite la formulazione di specifici progetti personalizzati, anche utilizzando gli strumenti delle borse lavoro e dei tirocini valutativi e formativi;
- b) offrire attività di orientamento per le persone risultate non collocabili a seguito di tirocini di osservazione e valutazione;
- c) offrire monitoraggio e consulenza per la risoluzione delle situazioni problematiche relative a soggetti già precedentemente inseriti nel mondo del lavoro;
- d) ricerca di risorse aziendali disponibili a collaborare per l'integrazione lavorativa dei soggetti di cui sopra.

Destinatari

Destinatari del servizio sono persone disabili e di persone a rischio di emarginazione residenti nel Comune che abbiano abilità lavorative anche potenziali.

Tempi e modalità di erogazione

Il servizio viene garantito nei giorni feriali escluso il sabato. Il servizio può essere espletato direttamente dal Comune con proprio personale, ovvero mediante ricorso ad imprese esterne ovvero in forma convenzionata con altri Enti pubblici o privati.

Ammissione al Servizio

L'ammissione al servizio è subordinata alla presentazione di una formale istanza, su apposito modulo, sottoscritta dall'interessato, da un familiare munito di delega oppure da un tutore legale/amministratore di sostegno, nonché alle disponibilità di personale specializzato e/o di risorse finanziarie.

L'accesso al servizio può in ogni caso aver luogo secondo quanto disciplinato dall'articolo 5 recante "Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" del regolamento comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 09.11.2016.

Entro 30 gg. dalla presentazione al protocollo generale della domanda verrà comunicata in forma scritta al richiedente l'ammissione o il diniego al servizio.

In caso di ammissione al servizio la lettera di ammissione indicherà in particolare:

- ✓ la data di inizio dell'intervento;
- ✓ il tipo di prestazione.

Il servizio:

- cessa in caso di disattivazione dell'utente o di chi ne fa le veci;
- cessa in caso di decesso dell'utente o ricovero definitivo presso strutture residenziali;
- cessa qualora vengano meno i requisiti e/o i motivi d'ammissione al servizio;
- viene sospeso e/o cessa qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale del servizio (aggressioni verbali, molestie, minacce, ecc.).

Compartecipazione al costo del servizio

I costi del servizio sono generalmente a carico del Comune di residenza e ove previsto vengono coperti con fondi nazionali e regionali sovracomunali.

CAPO V - Interventi economici ad integrazione del reddito

Articolo 17

Contributi per affido familiare

Descrizione dell'intervento

Per contributo per affido familiare si intende un beneficio economico forfettario corrisposto alle famiglie che accolgono un minore in affido familiare, consensuale o giudiziale.

Finalità

Il contributo per affido familiare è finalizzato al concorso del mantenimento del minore affidato, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l' idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo affidatario.

Destinatari

Destinatari del contributo per affido familiare sono i nuclei affidatari che accolgono minori di cui uno (o entrambi) gli esercenti la responsabilità genitoriale siano residenti presso questo Comune.

Ammissione al Servizio

L'ammissione al presente intervento di natura economica è subordinata alla presentazione di una formale istanza, su apposito modulo, sottoscritta dal genitore affidatario, nonché alle disponibilità di risorse finanziarie.

Entro 30 gg. dalla presentazione al protocollo generale della domanda verrà comunicata in forma scritta al richiedente l'ammissione o il diniego alla prestazione.

In caso di ammissione al servizio la lettera di ammissione indicherà in particolare:

- ✓ la data di inizio dell'intervento;
- ✓ il tipo di prestazione;
- ✓ l'importo della provvidenza economica concessa.

L'intervento di natura economica:

- cessa dietro richiesta della famiglia affidataria;
- cessa contestualmente alla conclusione del progetto di affido;
- cessa
- cessa in caso di decesso del minore in affido o suo ricovero anche temporaneo presso strutture residenziali;
- cessa qualora vengano meno i requisiti e/o i motivi d'ammissione alla prestazione;

Modalità di erogazione

Il Comune può riconoscere al nucleo affidatario un contributo economico mensile forfettario in caso di affido etero familiare, con importo differenziato nei casi di affido a tempo pieno e affido a tempo parziale.

Il Comune valuta discrezionalmente l'erogabilità del contributo in caso di affido a parenti entro il quarto grado o ad altri adulti legalmente responsabili per il minore in base alle leggi vigenti dell'ordinamento italiano.

Potrà essere riconosciuto un eventuale contributo aggiuntivo per spese straordinarie, erogato per sostenere spese in ambito di cure ortodontiche e oculistiche non fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, fatta salva la possibilità di attingere al finanziamento della famiglia d'origine in relazione alle reali disponibilità finanziarie.

Determinazione importo contributo

L'importo del contributo economico per affidamento viene determinato dalla Giunta comunale in sede di determinazione delle rette e delle tariffe.

Il Comune provvede ad erogare agli affidatari un contributo assistenziale a cadenza mensile, su base progettuale e indipendentemente dal reddito, pari all'importo di € 360,00. L'Ente Locale titolare dell'intervento ha la possibilità di incrementare tale contributo economico in relazione alle effettive esigenze del minore e della famiglia affidataria.

Il contributo economico sarà erogato anche nel caso di affidamento "mite" (ex art. 44 legge 184/83), fino al decreto definitivo di adozione.

Il contributo mensile potrà essere aumentato dall'Ente Locale titolare dell'intervento, in sede di formulazione del progetto e indipendentemente dal reddito, fino al 50% quando trattasi di:

- a) situazioni complesse per handicap di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria;
- b) minore fino ai 2 anni (0-24 mesi);
- c) adolescente (dopo i 14 anni);
- d) affidamenti già avviati in età minorile, e con prosieguo amministrativo (fino al massimo del compimento del ventunesimo anno di età), in prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa ed impossibilità di rientro in famiglia.

Il contributo potrà essere aumentato dall'Ente Locale titolare dell'intervento, in sede di formulazione del progetto, fino al 100% quando trattasi di:

- a) affidi madre/bambino;
- b) minori riconosciuti invalidi al 100% dalle apposite commissioni sanitarie.

Per gli affidamenti a parenti entro il IV° grado: con riferimento alla DGR della Regione Lombardia del 24.05.2011 n.1772, nel caso in cui l'affidamento a parenti sia stato disposto dall'Autorità Giudiziaria ed i genitori non provvedono alle necessità economiche del minore, l'Ente Locale titolare dell'intervento provvede ad erogare un contributo alla famiglia affidataria pari al 50% delle quote di sostegno economico stabilite ai commi precedenti del presente articolo.

Rimane nella facoltà del Comune praticare la concessione di sgravi relativi alla fruizione di servizi regolati dall'Ente stesso.

Per gli affidi diurni, il contributo economico potrà prevedere fino al 50% della quota base di sostegno per l'affidamento a tempo pieno.

CAPO VI - Interventi economici ad integrazione delle rette di servizi

Articolo 18

Contributi per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane e disabili

Descrizione dell'intervento

Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali

a carattere comunitario ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, liquidato direttamente all'ente gestore.

Finalità

Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire:

- a) alle persone disabili ovvero alle persone adulte in condizioni di gravissima marginalità una risposta residenziale al bisogno abitativo;
- b) alle persone anziane non autosufficienti o disabili gravi che non possono essere assistite a domicilio un adeguato percorso di accoglienza e assistenza.

Destinatari

Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:

- a) persone disabili e/o anziane residenti prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
- b) persone disabili e/o persone adulte residenti in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.

Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia interamente gli oneri della retta da parte dell'utenza e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente certificata da un servizio pubblico ovvero disposta dall'autorità giudiziaria.

La scelta della struttura di ricovero non è rimessa all'assoluta discrezione dell'utenza o dei suoi parenti ma deve essere concordata con il Comune al fine dell'individuazione della scelta migliore nell'interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per il medesimo. La soddisfazione di entrambe le necessità può avvenire, in caso di contrasto tra le parti, con un esame specialistico svolto da struttura pubblica alla quale venga sottoposta anche la valutazione in merito all'idoneità della struttura rispetto ai bisogni rilevati.

Ammissione al Servizio

L'ammissione al presente intervento di natura economica è subordinata alla presentazione di una formale istanza, su apposito modulo, sottoscritta dall'interessato, da un familiare munito di delega oppure da un tutore legale/amministratore di sostegno, nonché alle disponibilità di risorse finanziarie.

L'accesso al servizio può in ogni caso aver luogo secondo quanto disciplinato dall'articolo 5 recante "*Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale*" del regolamento comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 09.11.2016.

Entro 30 gg. dalla presentazione al protocollo generale della domanda verrà comunicata in forma scritta al richiedente l'ammissione o il diniego alla prestazione.

In caso di ammissione al servizio la lettera di ammissione indicherà in particolare:

- ✓ la data di inizio dell'intervento;
- ✓ il tipo di prestazione;
- ✓ l'importo della provvidenza economica concessa.

L'intervento di natura economica:

- cessa in caso di rinuncia dell'utente o di chi ne fa le veci;
- cessa in caso di decesso dell'utente;
- cessa qualora vengano meno i requisiti e/o i motivi d'ammissione alla prestazione.

Modalità di determinazione del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane e disabili

La determinazione dell'entità del contributo erogabile avviene secondo i criteri specificati dal "regolamento in materia di servizi sociali ed educativi e criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi", approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 09.11.2016.

L'utenza può chiedere al Comune il contributo integrativo attestando la propria capacità economica in relazione al pagamento retta allegando idonea documentazione, e fornendo attestazione ISEE. Tali elementi sono acquisiti nel procedimento di definizione del progetto individuale, pena il mancato riconoscimento/concessione dell'intervento economico integrativo comunale.

Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo comunale prima dell'inserimento presso la struttura, il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura ospitante per un periodo massimo di 60 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota sociale viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota sociale posta a suo carico. Il contributo integrativo viene di norma corrisposto direttamente alla struttura residenziale ove risulta ricoverato l'utente.

CAPO VII – Titoli sociali

Articolo 19 Titoli sociali

Descrizione dell'intervento

I titoli sociali, in quanto misura di sostegno economico, si distinguono in:

- a) buoni sociali: contributi economici erogati a soggetti fragili per favorire l'assistenza a domicilio per prestazioni rese dai familiari o caregiver non professionali nell'ambito della rete informale di solidarietà;
- b) voucher sociali: titoli di acquisto di prestazioni sociali erogate da operatori professionali accreditati dal Comune e/o dall'Ambito territoriale.

La concessione dei titoli sociali è vincolata alla condivisione di un progetto di assistenza personalizzato per ciascun nucleo familiare che accede al beneficio. Il progetto è concordato fra il nucleo familiare e il servizio sociale comunale di riferimento, la sua stesura e sottoscrizione è condizione vincolante per l'erogazione del titolo. Non saranno ammessi all'erogazione i progetti personalizzati che non risultino congruenti con le finalità del bando o criteri d'accesso definiti.

Finalità

I titoli sociali sono finalizzati a:

- a) sostenere la permanenza a domicilio delle persone in condizioni di fragilità sociale e a riconoscere l'impegno diretto delle reti familiari o di solidarietà nell'assistenza continuativa;
- b) sostenere il compito educativo e di accudimento delle famiglie, nonché favorire la conciliazione dei tempi di vita;
- c) contrastare le condizioni di povertà estrema ed emarginazione sociale;
- d) favorire l'accesso al mondo del lavoro.

Destinatari

Destinatari dei titoli sociali sono i nuclei familiari residenti nel Comune che si trovano in condizione di fragilità sociale per la presenza di:

a) un carico elevato di cura di minori, persone anziane o disabili con compromessa autonomia funzionale, ovvero situazioni di crisi occupazionale dei membri percettori di reddito, a fronte di una limitata capacità economica del nucleo familiare;

b) situazioni di emarginazione sociale e povertà estrema.

L'accesso ai titoli sociali è subordinato alla presenza di una capacità economica del nucleo familiare inferiore ad una determinata soglia di accesso.

La presenza di una condizione di fragilità sociale è rilevata da un indice di fragilità sociale, predeterminato in via generale, attraverso apposita scheda di valutazione che tiene in considerazione la condizione economica del nucleo ed il suo carico sociale. Non saranno ammessi al beneficio i nuclei familiari che non raggiungeranno un punteggio minimo di fragilità sociale, individuato contestualmente alla fissazione della predetta soglia di accesso.

Modalità di erogazione

L'assegnazione dei titoli sociali avviene tramite bando o a sportello, nei limiti delle risorse stanziare dall'Assemblea dei Sindaci o Assemblea Consortile dell'Ambito territoriale, in relazione alle rispettive competenze.

Il Comune ovvero l'Assemblea dei Sindaci o l'Assemblea Consortile anche in funzione della disponibilità di fondi finalizzati alla realizzazione di specifici interventi, provvede, nel rispetto dei criteri generali qui indicati, a definire:

a) i criteri specifici di ammissione in relazione alle diverse tipologie di fragilità sociale;

b) la soglia ISEE e il punteggio minimo di fragilità sociale per l'ammissione al bando;

c) il peso assegnato alla componente economica e alla componente di carico sociale costituenti l'indice di fragilità;

d) la tipologia del titolo sociale (buono o voucher sociale), la sua entità, la durata.

Le modalità di determinazione della condizione economica, del carico sociale e di valutazione dei progetti personalizzati correlati ai titoli sociali sono approvati dalla Giunta Comunale ovvero dall'Azienda Speciale Consortile.

Il Comune ovvero l'Azienda Speciale Consortile predispose e gestisce una graduatoria annuale unica e dinamica relativa a tutte le richieste pervenute.

Decadenza dal beneficio

Il diritto al titolo sociale permane se permangono i requisiti soggettivi e oggettivi e le condizioni che hanno consentito l'accesso al beneficio.

Spetta ai Servizi Sociali comunali effettuare il monitoraggio dei progetti personalizzati e verificare la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato la concessione del beneficio. Qualora il Servizio Sociale rilevasse una variazione dei medesimi, che provvede a rideterminare l'indice di fragilità e, nel caso di perdita del posto in graduatoria, interrompe l'erogazione del titolo dal mese successivo al verificarsi del cambiamento, ovvero lo comunica tempestivamente all'Azienda Speciale Consortile per gli adempimenti di competenza. Spetta altresì al Comune attivare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute dai richiedenti.

CAPO VII - Interventi per l'area del disagio adulto

Articolo 20

Assistenza abitativa e housing sociale

Destinatari

Sono ammessi all'ospitalità, esclusivamente dietro valutazione tecnico professionale dell'assistente sociale, i soggetti in difficoltà momentanea, a rischio di incolumità o di emarginazione, appartenenti alle seguenti categorie:

- persone con disturbi psichiatrici e comportamentali;

- persone ammesse a misure alternative al carcere;
- persone con problematiche di rilevanza socio economica che hanno situazioni abitative precarie, alloggi inadeguati o impropri o sono prive di alloggio e che, autonomamente, non riescono ad accedere al mercato della locazione privata;
- famiglie o singoli genitori con minori a rischio di incolumità, violenza, o in condizione di grave disagio socio-sanitario.

Stante la temporaneità della ospitalità, è indispensabile che per i soggetti sopra indicati possa essere individuato un progetto individualizzato di reinserimento sociale, attraverso l'orientamento, la riabilitazione, la motivazione o rimotivazione, l'accompagnamento al lavoro (se richiesto), ed ogni altra azione ritenuta utile e possibile per una progressiva autonomia personale.

Antecedentemente all'ingresso dell'utente nella struttura di accoglienza (sia housing, dormitorio pubblico, dormitorio per lavoratori o simile), ovvero, in casi di emergenza, nei giorni immediatamente successivi, il servizio sociale comunale inviante propone al soggetto gestore un progetto individualizzato che definisca in maniera puntuale:

- la motivazione dell'inserimento;
- gli obiettivi dell'inserimento;
- i tempi di attuazione del progetto;
- le condizioni, i limiti e le modalità di svolgimento dell'esperienza;
- le forme di collaborazione tra servizio sociale, équipe ed eventuali altri servizi coinvolti,
- le modalità e i tempi di verifica.

Il progetto individualizzato, o il suo estratto, deve essere sottoscritto anche dall'utente ovvero dal suo rappresentante legale ovvero dall'amministratore di sostegno/tutore legale.

CAPO VIII – Disposizioni integrative

Articolo 21

Ritardato o mancato pagamento quote di compartecipazione

Ove resti inadempito da parte del cittadino o dei suoi familiari l'obbligo di pagamento della prestazione, previo invio di formale lettera di messa in mora, il Comune può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti del diretto interessato, dei suoi aventi causa e degli eventuali obbligati.

È possibile l'interruzione a causa di morosità delle prestazioni erogate, purché ne sia dato preavviso di almeno 30 giorni e sempre che ciò non rappresenti un pericolo per la salute o la dignità personale del diretto interessato. Nel caso in cui sia necessario assicurare taluna prestazione è possibile inoltre valutare una riduzione delle ore di servizio settimanali e/o complessive previste, purché ne sia dato congruo preavviso all'utente o a chi ne fa le veci.

Articolo 22

Persone temporaneamente dimoranti

Per le persone temporaneamente presenti, il Comune ove possibile attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, dandone notizia tempestiva agli Enti competenti, individuati secondo la normativa vigente, e richiedendo a tali Enti l'assunzione del caso e dei relativi oneri assistenziali, il rimborso degli oneri eventualmente sostenuti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Articolo 23

Lista d'attesa

L'ammissione alle prestazioni per gli aventi diritto può essere immediata o prevedere l'inserimento in una lista di attesa. Le richieste accettate per gli interventi e i servizi per i quali sussistano limiti numerici stanziamenti di bilancio non sufficienti vengono collocate in lista d'attesa mediante graduatoria redatta secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo generale comunale.

CAPO IX – Disposizioni finali

Articolo 24

Riservatezza e trattamento dei dati personali

Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'ufficio servizi sociali e l'ufficio di piano e possono essere in caso di necessità trasmessi a terzi, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e garantirne l'erogazione; sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.

L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge. Titolare del trattamento è il Comune. Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Sociale.

Articolo 25

Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato ogni atto che sia in contrasto con il presente regolamento. È abrogata altresì ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto disposto con il presente atto.

Articolo 26

Regolamentazione di servizi

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi, prestazioni o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa espresso rinvio agli appositi regolamenti o criteri di indirizzo.

Articolo 27

Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, ai sensi dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche e integrazioni e pubblicata sul sito comunale.

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera approvativa, salvo diversa disposizione.

Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale modificazione del presente regolamento.